

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante la libertà dell'informazione in materia di ambiente

COM(88) 484 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 31 ottobre 1988)

(88/C 335/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando i principi e gli obiettivi enunciati dai programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 ⁽¹⁾, del 1977 ⁽²⁾ e del 1983 ⁽³⁾, e in particolare dal programma d'azione del 1987 ⁽⁴⁾, che sottolinea la «necessità di rendere l'intero processo normativo e di applicazione delle regole esistenti più trasparente, particolarmente in riferimento all'informazione pubblica» ed invita a «delimitare modi di accesso più agevoli da parte del pubblico alle informazioni in possesso delle autorità ambientali»;

considerando che il Consiglio delle Comunità europee e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno dichiarato nella risoluzione del 19 ottobre 1987 concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987-1992) ⁽⁵⁾ che è importante, nel quadro delle rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri, concentrare l'azione comunitaria su taluni settori prioritari, tra cui va annoverato il miglioramento dell'accesso all'informazione in materia ambientale;

considerando che anche il Parlamento europeo ha messo in rilievo, nel parere sul quarto programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ⁽⁶⁾, la necessità di rendere accessibili a tutti i cittadini le informa-

zioni relative all'ambiente prevedendo un'azione comunitaria specifica;

considerando che le autorità pubbliche dispongono di un ingente volume di dati relativi all'ambiente, raccolti o elaborati nell'esercizio dei loro poteri;

considerando che la libertà di accesso ai dati relativi all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche consentirebbe di rafforzare la partecipazione dei cittadini alle procedure di controllo dell'inquinamento e di prevenzione dei danni all'ambiente e che, per tale motivo, potrebbe contribuire in modo concreto al conseguimento degli obiettivi dell'azione comunitaria in materia di ambiente, ai sensi dell'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato CEE;

considerando che l'azione isolata degli Stati membri non può garantire nel modo dovuto l'eliminazione degli ostacoli all'accesso ai dati relativi all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche, in particolare nei casi di inquinamento transfrontaliero, e che, di conseguenza, appare necessaria un'azione comunitaria, conformemente all'articolo 130 R, paragrafo 4 del trattato CEE;

considerando che l'esistenza di numerose disparità tra le normative vigenti negli Stati membri in materia di accesso ai dati relativi all'ambiente di cui dispongono le autorità pubbliche può creare condizioni di concorrenza disuguali;

considerando che gli obblighi previsti dalla presente direttiva non dovrebbero comportare nuovi oneri amministrativi o finanziari per le imprese;

considerando che l'obiettivo principale dell'azione comunitaria dovrebbe consistere nel garantire, nell'intera Comunità, la libertà di accesso ai dati di cui dispongono le autorità pubbliche, riguardanti lo stato dell'ambiente, le attività inquinanti o probabile causa di danni all'ambiente e le misure di protezione o i rimedi adottati o previsti;

considerando che devono essere accessibili al pubblico i dati contenuti non solo nei documenti scritti, ma anche nelle basi di elaborazione automatizzata dell'informazione e nelle registrazioni su video in possesso delle autorità pubbliche;

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973.

⁽²⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977.

⁽³⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983.

⁽⁴⁾ GU n. C 70 del 18. 3. 1987.

⁽⁵⁾ GU n. C 289 del 29. 10. 1987.

⁽⁶⁾ GU n. C 156 del 15. 6. 1987.

considerando che la libertà d'accesso all'informazione deve essere garantita anche per quanto riguarda i dati comunicati da terzi all'amministrazione, qualora quest'ultima possa legittimamente esigerne la trasmissione o ottenerli direttamente, e che tale libertà non deve riguardare unicamente le persone che possano dimostrare un proprio interesse legittimo;

considerando che una disposizione che riconosca il diritto di accesso di ciascuna persona, fisica o giuridica, all'informazione relativa all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche porterebbe all'eliminazione di ogni tipo di discriminazione basata su elementi quali la nazionalità o il luogo di residenza delle persone fisiche, ovvero su motivi che si ricollegano all'atto istitutivo o al luogo ove le persone giuridiche hanno stabilito il loro centro di attività e quindi garantirebbe l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di accesso all'informazione relativa all'ambiente nei casi di inquinamento transfrontaliero;

considerando che il rifiuto di comunicare o di autorizzare la consultazione dei dati relativi all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche deve essere motivato e notificato per iscritto e che il richiedente deve comunque avere la possibilità di ricorrere contro detta decisione;

considerando che la tutela degli interessi essenziali degli Stati membri, delle imprese e di privati impone l'introduzione di un certo numero di eccezioni al diritto di accesso all'informazione relativa all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche;

considerando che la pubblicità attiva dovrebbe assumere un ruolo importante nell'ambito di una strategia globale di diffusione dell'informazione in materia di ambiente e che, di conseguenza, risulta necessario rendere obbligatoria la pubblicazione di relazioni nazionali sullo stato dell'ambiente, stabilendone la cadenza minima e armonizzandone nelle grandi linee il contenuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La libertà di accesso e la diffusione delle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche sono garantite, nell'intera Comunità, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a) «*Informazioni relative all'ambiente*»: tutti i dati, di natura fattuale o giuridica, riguardanti:

— lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora e degli spazi naturali, come pure le alterazioni della relativa situazione;

— i progetti e le attività — pubblici o privati — che possano arrecare danni all'ambiente o mettere in pericolo la sanità pubblica e le specie animali o vegetali, in particolare per quanto riguarda l'emissione, lo scarico o il rilascio di sostanze, di organismi viventi o di energia nelle acque, nell'aria o nel suolo, come pure la fabbricazione e l'utilizzo di prodotti o sostanze pericolosi;

— le misure di preservazione, di protezione e di miglioramento della qualità delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora e degli spazi naturali, nonché le azioni miranti a prevenire o a porre rimedio ai danni eventualmente arrecati.

b) «*Informazioni in possesso delle autorità pubbliche*»: tutti i dati disponibili, raccolti o elaborati dagli enti menzionati alla lettera c) del presente paragrafo, e contenuti:

— in documenti scritti, quali relazioni, studi, pareri e decisioni, eccettuati i documenti non ancora ultimati;

— in basi di elaborazione automatizzata dell'informazione, e

— in registrazioni su video.

Sono pure inclusi i dati comunicati da terzi, qualora l'ente che li riceve abbia il diritto di ottenerli o di esigerne la trasmissione nell'esercizio dei propri poteri.

c) «*Autorità pubbliche*»: le amministrazioni statali e tutti gli enti pubblici o sotto il controllo dello Stato, aventi competenze a livello nazionale, regionale o locale.

Gli organi che detengono poteri giudiziari e gli organi legislativi non rientrano nella definizione di cui sopra.

Articolo 3

Il diritto di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità amministrative è garantito ad ogni persona, fisica o giuridica, senza che debba dimostrare un proprio interesse.

Articolo 4

1. Il diritto di accesso alle informazioni contenute nei documenti scritti di cui all'articolo 2, lettera b), primo trattino si esercita, previa domanda presentata per iscritto, a scelta del richiedente o con la consultazione gratuita sul posto o con il rilascio di duplicati, addebitati al richiedente al costo reale della riproduzione.

2. Analogamente, i dati contenuti nelle basi di elaborazione automatizzata dell'informazione e nelle registrazioni su video in possesso delle autorità pubbliche possono essere comunicati fornendo riproduzioni grafiche, alle condizioni previste dal precedente paragrafo.

Articolo 5

1. Ogni domanda di comunicazione di informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche deve indicare, con la massima precisione, l'oggetto della stessa.

2. Le autorità pubbliche sono tenute a prendere le disposizioni necessarie per individuare e presentare al richiedente i documenti contenenti le informazioni oggetto della richiesta.

Articolo 6

1. Il rifiuto di comunicare informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche va opposto con decisione motivata, notificata per iscritto al richiedente.

2. La mancata notifica entro il termine di un mese equivale ad una decisione di rifiuto.

Articolo 7

La motivazione delle decisioni di rifiuto, espresso o tacito, da parte delle autorità pubbliche nell'ambito di applicazione della presente direttiva è oggetto di un controllo amministrativo e giudiziario, secondo le modalità proprie a ciascuna legislazione nazionale.

Articolo 8

1. Il diritto di accesso all'informazione, garantito dalla presente direttiva, può essere limitato qualora il suo esercizio possa pregiudicare:

- la segretezza delle deliberazioni governative;
- la segretezza dei negoziati internazionali dello Stato;
- la segretezza legata alla difesa nazionale;
- la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica;
- il segreto dei procedimenti avviati presso i tribunali;
- il segreto commerciale e industriale;

— la riservatezza della vita privata e in particolare il rispetto delle disposizioni nazionali relative alla protezione della riservatezza dei dati nominativi contenuti negli archivi e negli schedari amministrativi.

2. I documenti in possesso delle autorità amministrative formano oggetto di comunicazione parziale quando è possibile eliminare dalla copia da inviare al richiedente i dati la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio agli interessi di cui al paragrafo precedente.

3. Non si possono opporre al richiedente motivazioni legate alla riservatezza della vita privata o a segreti commerciali o industriali che coinvolgono questioni di ordine personale del richiedente stesso.

4. Le autorità pubbliche possono respingere qualsiasi domanda che sia manifestamente illegittima.

Articolo 9

1. Gli Stati membri pubblicano e provvedono a diffondere, almeno ogni tre anni e per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 1992, una relazione sullo stato dell'ambiente comprendente in particolare un'analisi globale sia della situazione nazionale sia dello stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora e degli spazi naturali, nonché una descrizione delle principali misure adottate o previste al fine di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di porre rimedio ai danni eventualmente arrecati.

2. Le relazioni nazionali sullo stato dell'ambiente sono trasmesse alla Commissione non appena pubblicate.

Articolo 10

1. Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.